

La legge delega in materia di lavoro: è la “notte hegeliana”?

Rosario Santucci

1. Essenziali battute per condividere analisi e valutazioni di quanti mi hanno preceduto sulla legge 10 dicembre 2014 n. 183, che delega il Governo in materia di riforma di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro, politiche attive e riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

È difficile dissimulare lo sconcerto per la filosofia di questa delega sul lavoro, preceduta, come apripista, da discipline precedenti, non ultima quella sul contratto a termine (la l. n. 74 del 2014 che introduce la devastante normativa sulla acausalità, senza "veri" limiti, del contratto a tempo determinato).

La prospettiva dei diritti fondamentali e dei fondamenti costituzionali è molto importante e sembra oramai essere diventata l'unico baluardo di fronte a questa legislazione "dissacrante" sia in sé, sia rispetto a obiettivi così importanti, che vorrebbe perseguire, *in primis* la maggiore occupazione. Ma qual è il costo e di quale occupazione si tratta? Il costo della perdita della coesione è sotto gli occhi di tutti, come lo è quello relativo alla diminuzione della protezione della persona, baricentro della nostra Costituzione. E l'occupazione di cui si parla sembra tanto quella del “poco, maledetto e subito”.

2. Il discorso sulla persona induce una riflessione sulla reintegrazione, per la quale si potrebbero individuare valori costituzionali cui ancorarla: l'effettività della tutela del diritto. L'ordinamento civile assicura in via preferenziale la tutela in forma specifica, la tutela ripristinatoria del diritto negato o leso dall'illecito e, in via secondaria, la tutela risarcitoria. Ciò si conforma al principio di effettività della tutela giurisdizionale derivante dall'art. 24 Cost. Il nostro ordinamento civile ha ristretto sempre più il campo delle impossibilità materiali a ripristinare la situazione precedente all'illecito. Il sistema civilistico è divenuto sempre più attento verso l'interesse specifico dei creditori e quindi ha predisposto una generale misura compulsoria patrimoniale per la condanna ad un fare o non fare infungibile, escludendo però paradossalmente dal campo di applicazione le controversie di lavoro, per le quali vigono speciali discipline (v. art. 614-*bis* c.p.c.). L'esclusione appariva ingiustificata e costituzionalmente dubbia. Ora con le “riforme” che depotenziano, se non annullano, la tutela reintegratoria e fanno salire dalla “polvere all'altare” la tutela indennitaria (ora crescente, ma non troppo!), è sempre più evidente l'operazione legislativa, che diminuisce la tutela della persona del lavoratore, lasciandogli solo i pochi soldi a ricordo che svolgeva comunque un lavoro e che non lo svolge più, estromesso da un *atto illegittimo* del datore di lavoro. I dubbi di costituzionalità crescono a dismisura.

3. Con riguardo al diritto sindacale, non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto detto stamani. Bisogna ancora sottolineare l'irrazionale mancanza di regole sulla rappresentatività sindacale e

sull'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi. Per un primo verso, si persevera nella negazione di un sistema attraverso il quale misurare la reale rappresentatività dei sindacati, sistema nel quale può esprimersi la persona del lavoratore, e assicurare al contratto collettivo la solida efficacia generale vincolante, cercata da tantissimi anni e ricavata solo da *escamotage* non del tutto convincenti o che risolvono soltanto il problema delle clausole retributive (ma attraverso un'azione giudiziaria). Per un secondo verso, si produce un effetto paradossale, laddove ora nella delega si prevede il salario minimo garantito per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva. I settori coperti dal contratto collettivo saranno quelli dove esiste un contratto collettivo: ma il contratto collettivo ha efficacia *erga omnes*?

4. Anche la Cigs pretenderebbe la sua parte di riflessione. Se ne era previsto l'intervento nel caso delle procedure concorsuali, vale a dire fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo e, se richiesto dal responsabile della procedura (curatore, liquidatore, commissario), pure in mancanza di continuazione dell'attività (art. 3 l. 223/1991). Questa parte della norma era effettivamente distonica rispetto alla *ratio* riformatrice della Cigs della l. 223, collegata ad una previsione di rientro della manodopera in eccedenza; ma in verità una siffatta valutazione dovrebbe riguardare buona parte della legislazione successiva alla l. 223 del 1991, radicata su logiche prettamente assistenzialistiche. La l. n. 92 del 2012 è intervenuta limitando l'ammissione alla Cigs, nei casi di procedure concorsuali, alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, c. 70, l. n. 92 come sostituito dall'art. 46-bis, c. 1, lett. a) d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134/2012). Tuttavia, pur sintonizzando il disposto normativo con la *ratio* della legge n. 223 del 1991, se ne è fissata l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2016 (art. 2, c. 70, l. n. 92/2012, come sostituito dall'art. 46-bis c. 1 lett. h) d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2013). Non si può non condividere quanto la dottrina ha già lamentato: la soppressione della disposizione priverà il curatore o liquidatore di un utile strumento per verificare la percorribilità di misure alternative al licenziamento per cessazione di attività. Si sarebbe dovuto ricucire lo strappo relativo alle regole intervento cigs in caso di procedure concorsuali, in presenza di continuazione di attività di impresa, che travolge tra l'altro una delle poche disposizioni di sostegno di una ricchezza che si dovrebbe far fruttare, con effetti benefici non solo dal punto di vista economico: le imprese confiscate alla criminalità organizzata. Una diminuzione della tutela previdenziale, a discapito della persona e del sostegno alla legalità.

Bibliografia essenziale

ALBI, *Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro*, Giuffrè, 2013.

ESPOSITO – GAETA – SANTUCCI – VISCOMI – ZOPPOLI A. – ZOPPOLI L., *Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale*, vol. I, II, Giappichelli, 2013 e 2014.

SANTUCCI, *I vincoli sistematici (costituzionali) al contratto a termine acausale*, in PERSIANI e CARINCI F. (a cura di), *La politica del lavoro del Governo Renzi*, Seminari di Bertinoro, Bologna 23-24 ottobre 2014, Ipsoa (in corso di pubblicazione).

SANTUCCI, *Diritto del lavoro e azioni di contrasto alle mafie*, in *Rass. Ec.*, 2014.

SARACINI, *Contratto a termine e stabilità del lavoro*, Editoriale scientifica, 2013.